

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per

- la completazione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con un nuovo art. 99 bis concernente le risposte alle interpellanze e alle interrogazioni (principio della trasparenza)
- la completazione della Legge organica comunale negli articoli concernenti le risposte alle interpellanze e alle interrogazioni (principio della trasparenza)

del 21 settembre 2015

“La Costituzione e le leggi del Canton Ticino stabiliscono, per il Consiglio di Stato e l’Amministrazione cantonale, il dovere di informare la popolazione in merito alle attività dello Stato e sulle questioni di pubblico interesse. La comunicazione delle autorità assume particolare importanza per contribuire alla formazione dell’opinione pubblica su temi di interesse generale e permettere di accertare il rispetto dei diritti civili e democratici. La legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) disciplina l’informazione attiva (le informazioni che le autorità comunicano al pubblico, autonomamente o tramite i media) e l’informazione passiva (il diritto di accesso ai documenti ufficiali). Il Consiglio di Stato informa attivamente sulle proprie attività di interesse pubblico, nel rispetto delle esigenze dei media: la comunicazione dell’Amministrazione è gestita dalla Cancelleria dello Stato e dai Dipartimenti.”

A tale scopo il Consiglio di Stato ha elaborato e fatto entrare in vigore il 1° ottobre 2013 le “Direttive sull’informazione e la comunicazione della Repubblica e Cantone Ticino”, dalla cui introduzione è tratto il paragrafo precedente.

Per garantire che anche la comunicazione tra il Consiglio di Stato e il Parlamento avvenga secondo i principi delle direttive, cosa che non sempre avviene, ci pare importante completare la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con il seguente nuovo articolo, il quale riprende i principi delle Direttive, che riportiamo di seguito.

“Principi

L’esigenza di informare riguarda ogni aspetto dell’attività del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione cantonale: in generale, la comunicazione accompagna e favorisce l’allestimento, la messa in atto e la giustificazione delle decisioni.

Le autorità si impegnano quindi ad applicare verso l’esterno, in ogni momento, una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta.

Coerente - *Il principio di collegialità è definito dalla Costituzione cantonale e dal Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione. In principio i membri del Consiglio di Stato devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.*

Attiva - *Le autorità informano spontaneamente, per rispondere al diritto del cittadino di conoscere i processi decisionali e il funzionamento dell’ente pubblico.*

Puntuale - *Le autorità informano tempestivamente riguardo alle loro decisioni. Anche risultati parziali, tappe intermedie e varianti vanno rese pubbliche, su temi di pubblico interesse, non appena le circostanze lo permettano.*

Trasparente - *Le autorità informano in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Per principio, tutte le richieste scritte e orali dei media devono essere evase, nei limiti previsti dalle normative superiori.*

Aperta - *Le autorità non si limitano a esprimere unilateralmente il loro punto di vista ma promuovono il dialogo con la cittadinanza, predisponendo un calendario di incontri pubblici e manifestazioni. Compatibilmente con la politica di informazione del Consiglio di Stato, vengono sfruttate le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione.*”

Per analogia il presente atto chiede pure la modifica dell'art. 36 della legge organica comunale, al fine di garantire il medesimo principio di trasparenza nella comunicazione tra Municipio e legislativo comunale.

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Trasparenza

Art. 99 bis (nuovo)

Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

Legge organica comunale

Interpellanze

Art. 36 cpv. 5 (nuovo)

⁵Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

Interrogazioni

Art. 65 (completazione con la seguente frase)

Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

Interpellanze

Art. 66 cpv. 5 (nuovo)

⁵Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.

Raoul Ghisletta

Celio - Kandemir Bordoli -

Käppeli - Mattei - Merlo -

Morisoli - Pamini - Savoia